

5.2 Prestazioni

Le prestazioni previdenziali

La Cassa Nazionale di Previdenza Forense eroga i seguenti trattamenti previdenziali:

- 1) pensione di vecchiaia;
- 2) pensione di anzianità
- 3) pensione di inabilità;
- 4) pensione di invalidità;
- 5) pensione di reversibilità;
- 6) pensione indiretta.

1) Pensione di vecchiaia

Viene corrisposta a domanda, a favore di coloro che abbiano compiuto 65 anni di età, dopo almeno 30 di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile ovvero dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del trentennio di iscrizione, se ciò avviene dopo il 65° anno di età.

L'assegno è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75% (con decorrenza dal 1° gennaio 1993, ex art.1 della legge 141/92) della media dei più elevati 10 redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini

dell'IRPEF quali risultano dalle dichiarazioni presentate nei 15 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Se la media dei redditi è superiore a 20 milioni di lire (cifra annualmente perequata) la percentuale dell'1,75 è ridotta, secondo determinati scaglioni di reddito: 1,50% - 1,30% - 1,15%.

Per le pensioni maturate a decorrere dal 1° gennaio 1982, la percentuale era dell'1,50%; è stata poi elevata all'1,60% con il decreto del Ministro del Lavoro del 25.9.1990 per le pensioni con decorrenza 1988.

Ai sensi dell'articolo 15 della legge 576/80, e del D.M. 25.9.1990, i redditi annuali dichiarati vengono rivalutati, sino al 1990 al 75% e dal 1991 al 100%, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo di operai e impiegati. Per gli anni fino al 1980, a norma dell'art.25 della legge 576/80, non veniva considerato il reddito effettivo ma il reddito fittizio pari a 10 volte il contributo soggettivo pagato dall'iscritto fino al tetto massimo di tale contributo.

Fino al 1992 la pensione non poteva essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.. Con decorrenza dal 1° gennaio 1993 la misura della pensione non può essere inferiore a 8 volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione (art.1 legge 141/92). Per le pensioni che maturano a partire dal 6 marzo 1992, è stato abolito il cosiddetto "sottominimo".

In base alla legge n.576/80, chi dopo la maturazione del diritto a pensione, continuava, per almeno cinque anni, l'esercizio della professione aveva diritto a un solo supplemento di pensione, da liquidarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione dal pensionamento. Questo supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del

quinquennio. La misura del supplemento viene determinata con le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia.

A partire dal 1° gennaio 1993, l'art.1 della legge 141/92 ha previsto (a favore di coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'Albo dei procuratori o degli avvocati o all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) il diritto ad un supplemento: 1) alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione; 2) a un ulteriore supplemento dal compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione (in concreto quindi dopo tre anni dal primo supplemento); 3) in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando questa cancellazione risulti anteriore al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.

2) *Pensione di anzianità*

Si ottiene, a domanda dell'interessato, dopo almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. L'importo della pensione è determinato con le stesse modalità di calcolo delle pensioni di vecchiaia e con l'entrata in vigore della legge n.335/98 è stato introdotto anche il requisito dell'età minima di 57 anni.

3) *Pensione di inabilità*

Viene concessa a domanda dell'interessato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 141/92, in presenza delle seguenti condizioni:

- la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione in modo permanente e totale;
- l'effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa sia in atto da almeno 10 anni, in caso di inabilità causata da malattia; e, da almeno 5 anni, in caso di inabilità derivante da infortunio;
- l'effettiva iscrizione alla Cassa sia in atto da data anteriore al compimento del 40° anno di età del richiedente.

La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda sempre che la Commissione Medica confermi l'esistenza dell'inabilità permanente e totale all'anzidetta data ed il richiedente si cancelli dagli Albi professionali entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al trattamento.

L'importo della pensione di inabilità viene determinato con le stesse modalità di calcolo delle pensioni di vecchiaia. In ogni caso l'assegno non potrà essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione sino al 1992. Dal 1° gennaio 1993 la pensione non può essere inferiore a 8 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo dell'importo di pensione, l'anzianità effettiva può essere aumentata di 10 annualità fino a raggiungere complessivamente il massimo di 35.

4) *Pensione di invalidità*

E' concessa, a domanda dell'interessato, se ricorrono le seguenti condizioni:

- la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione si è ridotta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
- l'effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa sia in atto da almeno 10 anni e da data anteriore al compimento del 40° anno di età del richiedente.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempre che i prescritti accertamenti medici abbiano confermato che a tale data la capacità professionale fosse ridotta a meno di un terzo.

L'importo è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia.

5) *Pensione di reversibilità*

Le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità) sono reversibili a favore del coniuge superstite, del coniuge divorziato titolare di assegno, degli orfani minori o equiparati (figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del 26° anno di età; orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro) nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni contenute nell'art.3 della legge 141/92.

La decorrenza della pensione di reversibilità viene fissata al primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato, l'assegno è revocato quando il coniuge superstite passi a nuove nozze.

La pensione di reversibilità corrisposta al coniuge superstite è pari al 60% di quella percepita dal pensionato. Tale importo viene aumentato all'80% nel caso in cui vi sia un minore a carico o equiparato e, nel caso di due o più minori o equiparati il trattamento di reversibilità, sarà pari (il 100%) a quello del dante causa.

6) *Pensione indiretta*

Tale pensione spetta al coniuge superstite, al coniuge divorziato, titolare di assegno, agli orfani minori o equiparati dell'iscritto deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione, alle stesse condizioni previste per le pensioni di reversibilità.

La pensione indiretta viene concessa, a domanda degli interessati in presenza dei seguenti requisiti:

- almeno 10 di effettiva iscrizione e contribuzione;
- iscrizione con carattere di continuità, a partire da data anteriore al compimento del 40° anno di età, purchè l'eventuale cessazione dell'iscrizione alla Cassa non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e l'iscritto non abbia chiesto il rimborso dei contributi.

Si riportano, nel seguente prospetto n.5 i dati relativi al numero complessivo dei trattamenti pensionistici, alla loro suddivisione per categoria ed alla spesa sostenuta.

PENSIONI EROGATE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO
(in milioni)

ANNO	IMPORTO EROGATO	PENSIONI DIRETTE			PENSIONI INVALIDITA'			PENSIONI RIVERSIBILITA'			PENSIONI INDIRETTE		
		N°	IMPORTO	%	N°	IMPORTO	%	N°	IMPORTO	%	N°	IMPORTO	%
1992	184.455	6.348	116.232	63,02	625	8.180	4,43	4.336	34.893	18,92	3.155	25.150	13,63
1993	264.811	6.915	158.059	59,69	612	8.591	3,24	4.419	42.790	16,16	3.198	55.370	20,91
1994	302.392	7.446	187.153	61,89	578	8.789	2,91	4.478	60.416	19,98	3.211	46.034	15,22
1995	342.798	8.093	219.742	64,10	568	9.244	2,70	4.621	64.992	18,96	3.255	48.820	14,24
1996	388.131	8.738	254.997	65,69	567	10.037	2,59	4.705	70.132	18,07	3.285	52.965	13,65

5.3 *Le prestazioni assistenziali*

Gli interventi di natura assistenziale erogati dalla Cassa hanno avuto un assetto organico con la legge 11 febbraio 1992, n.141 la quale, abrogando tutte le norme precedenti, ha riorganizzato la materia conferendo al Comitato dei Delegati la facoltà di disciplinarla con apposito Regolamento.

La Cassa ha corrisposto le prestazioni assistenziali appresso indicate, secondo la normativa vigente fino al 31.12.1992 e, dall' 1.1.1993 in base alle disposizioni introdotte dalla Legge n.141/92 e dal regolamento approvato il 12.12.1992.

L'assistenza viene erogata in via ordinaria, su delibere adottate dai Consigli dell'Ordine, con l'apposito fondo pari all'1% delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione, incrementando in sede di assestamento e ripartito tra gli Ordini in proporzione al numero degli iscritti alla Cassa.

Ciascun Consiglio all'Ordine, ai sensi dell'art.17 L.141/92, delibera a favore di chi versa in stato di bisogno e cioè a favore delle seguenti categorie che si trovino in condizioni di difficoltà economica contingente o momentanea con particolare riguardo ai casi di malattia o di infortunio:

- a) iscritti alla Cassa da data anteriore alla presentazione delle domande di erogazione di assistenza;
- b) avvocati e procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa contribuiscano ai sensi dell'art.11 della legge 20 settembre 1980 n.576, o abbiano contribuito ai sensi degli artt.10 e 11 della medesima legge come modificati dagli artt.5 e 6 della legge 11 febbraio 1992, n.141, o che abbiano versato contributi personali in base a leggi precedenti.

- c) pensionati di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o di invalidità o familiari di iscritti aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità;
- d) familiari di persone defunte appartenenti ad una delle precedenti categorie ed inoltre familiari di persone defunte già iscritte al disciolto ente di previdenza.

Nel prospetto che segue n. 6 si indicano le somme destinate, nel quinquennio 1992/96, all'assistenza per il caso di bisogno, erogata dalla Cassa, su delibere adottate dai Consigli dell'Ordine:

prospetto n. 6

ASSISTENZA GENERICA TRAMITE GLI ORDINI FORENSI

Anno	Stanziamiento	Erogazioni di competenza	Erogazioni in conto residui	Totale erogazioni	Importi non utilizzati
1992	5.344.820.000	2.824.295.330	1.813.905.369	4.772.213.454	572.606.546
1993	6.141.450.000	3.247.069.981	1.759.576.453	5.006.646.434	1.134.803.566
1994	7.181.250.000	3.213.274.068	3.083.309.415	6.296.583.483	884.666.517
1995	7.507.700.000	3.629.348.880	3.157.471.948	6.789.820.828	720.879.172
1996 *	8.421.600.000	4.758.695.427	2.758.904.278	7.517.599.705	904.000.295

* Si precisa che i dati relativi alle erogazioni in conto residui e gli importi non utilizzati sono aggiornati al 31/03/97 (cfr. Conto consuntivo 1996 pag. 34)

L'assistenza viene erogata anche in via straordinaria sulla base di delibere adottate dal Comitato dei Delegati, sempre per i casi di bisogno, quando il Consiglio dell'Ordine, ha deliberato a favore di un appartenente alle suddette categorie ma non possa provvedere direttamente per esaurimento o insufficienza delle quote di competenza.

Inoltre il Comitato dei Delegati provvede a deliberare le seguenti assistenze indennitarie:

Indennizzo per catastrofe o calamità naturali (art.18, comma 1°, Legge 141/92)

Tale forma di assistenza è prestata nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dal suddetto evento e che, a causa di questo, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale. Tale contributo può essere concesso anche a favore dei superstiti di iscritti se titolari di pensioni di reversibilità o indirette. La misura dell'indennizzo è determinata dal Comitato dei Delegati e reversibilità o indirette. La misura dell'indennizzo è determinata dal Comitato dei Delegati e comunque non può essere superiore alla metà della media dei redditi professionali dichiarati dall'istante per gli ultimi 3 anni anteriori all'evento. Nel periodo 1992/96 non sono stati erogati contributi a tale titolo.

Indennizzo per malattia o per infortunio (art.18, comma 2°, Legge 141/92)

Tale forma di assistenza può essere erogata nei casi di malattia o di infortunio che abbiano impedito, in maniera assoluta, l'esercizio professionale per almeno

tre mesi, a favore degli iscritti alla Cassa, non pensionati, la cui iscrizione sia stata deliberata con efficacia dal terzo anno anteriore a quello dell'evento per il quale è chiesto l'indennizzo.

La durata e la natura della malattia o dell'infortunio sono accertati con relazione peritale di un medico legale o di un primario ospedaliero designato dalla Cassa.

Contributo per spese funerarie (art.9, Legge 141/92 ed art.12 del regolamento)

In caso di decesso di iscritto o di titolare di pensione, la Cassa eroga un contributo per spese funerarie in misura uguale per tutti, a favore del coniuge, dei parenti entro il 3° grado, degli affini entro il 2° grado e dei familiari di fatto del de cuius, purchè ne risulti la convivenza anagrafica da almeno un anno.

La misura di tale contributo, erogato senza necessità di produzione documentale per gli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità, è stato stabilito dal Comitato dei Delegati in L.5.000.000 dal 1.1.1992 e in L.10.000.000 dal 1.1.1996.

Tutti i suddetti tipi di erogazione assistenziale deliberati dal Comitato dei Delegati, accedono ad un ulteriore stanziamento anch'esso pari all'1% delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa; nel quinquennio 1992/96 gli stanziamenti e le erogazioni effettuate per contributi ex art.18 e contributo spese funerarie ed assistenza straordinaria sono quelli indicati nella seguente tabella:

Anno	Stanziamenti	Erogazioni effettive nell'anno di competenza
1992	100.000.000	60.226.941
1993	6.141.450.000	2.439.619.057
1994	7.181.250.000	2.757.636.852
1995	7.507.700.000	2.752.896.378
1996	8.421.600.000	4.428.437.588

Mutui ipotecari agli iscritti

L'iniziativa relativa alla concessione di mutui edilizi e fondiari in favore dei propri iscritti, avviata dalla Cassa, per la prima volta, nel 1983, ha offerto un aiuto finanziario, nell'acquisto ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o primo studio.

Si tratta di una forma di intervento ormai consolidata e significativa soprattutto per i giovani professionisti (come provato dalle numerosissime richieste pervenute di anno in anno), la cui convenienza, in termini di tassi di interesse può rilevarsi dalla seguente tabella:

Anni	1992		1993		1994		1995		1996	
Semestre	1°/92	2°/92	1°/93	2°/93	1°/94	2°/94	1°/95	2°/95	1°/96	2°/96
Tasso	4,80	5,25	6,00	4,95	3,35	3,05	3,90	4,87	4,22	3,57

Ciò è stato possibile grazie alle convenzioni stipulate con l'Istituto S.Paolo di Torino e, dal 9.6.1995, con la BNL. La convenienza all'iniziativa è

assicurata dal meccanismo di indicizzazione semestrale del tasso di remunerazione della provvista obbligazionaria, e del correlato tasso di interesse gravante sui mutui, quale adottata dai suddetti istituti ai sensi della convenzione sottoscritta con la Cassa.

Tale meccanismo ha consentito agli iscritti di poter accedere all'iniziativa a condizioni inferiori di 3-4 punti rispetto a quelle praticate in via ordinaria dagli istituti di credito fondiario.

Nel biennio 92/93, per il finanziamento dei mutui agli iscritti, gli organi deliberanti della Cassa hanno stanziato l'importo di circa 30 miliardi l'anno, mentre per il 1994 lo stanziamento è stato di 60 miliardi.

Legge 11 dicembre 1990 n.379 – Indennità di maternità

La Legge 11.12.1990 n.379, ha istituito, a decorrere dal 1.1.1991, in favore delle libere professioniste, iscritte alla Cassa, l'indennità di maternità nei casi di parto – adozione o affidamento preadottivo – aborto (spontaneo o terapeutico intervenuto non prima del 3 mese di gravidanza oppure dopo il compimento del 6° mese di gravidanza).

L'indennità, di cui alla citata legge n.379/1990, non può essere concessa sussistendo il diritto alle indennità di cui alle leggi n.1204/1971, e successive modifiche, e n.546/1987, e successive modifiche, riguardanti, rispettivamente, la tutela delle lavoratrici madri e delle lavoratrici autonome. In data 20.4.1991 il Comitato dei Delegati ha approvato il regolamento d'attuazione della legge 379/90.

Nel quinquennio 1992/96, le liquidazioni per indennità di maternità alle libere professioniste di questo Ente, hanno avuto un notevole incremento, sia come numero che come spesa, rappresentato nel seguente prospetto n.7:

Anno	Stanziamenti	Provvedimenti	Erogazioni
1992	3,5 miliardi	528	3.335.164.018
1993	4,5 miliardi	444	3.740.273.463
1994	4,5 miliardi	476	4.496.920.630
1995	7 miliardi	708	6.996.739.096
1996	9 miliardi	836	8.742.576.527

6. *L'equilibrio della gestione previdenziale*

Dal seguente prospetto n.8 si evince che nel periodo considerato dal presente referto il saldo tra contributi e prestazioni si è attestato su valori costantemente positivi, con coefficienti di copertura oscillanti tra l'1,42 del 1992 e l'1,47 del 1996.

In relazione alla contribuzione, l'andamento crescente delle entrate è connesso ad un incremento del monte dei redditi ai fini imponibili, dovuto al forte aumento del numero degli assicurati che si è evoluto sulla base di un flusso netto annuo di nuovi assicurati pari a 1.873 nel 1992, 2.141 nel 1993, 3.591 nel 1994, 5.644 nel 1995 e 6.167 nel 1996.

In relazione alle prestazioni l'aumento della spesa è dovuto sia ad un aumento del numero delle pensioni (che si evolvono sulla base di un flusso annuo in progressiva crescita), sia ad un aumento dell'importo medio delle pensioni dovuto all'adeguamento al costo della vita e al forte incremento registrato dalle pensioni di nuova liquidazione.

L'effetto combinato degli andamenti delle entrate contributive e della spesa per pensioni ha determinato un saldo positivo di 222 miliardi nel 1996 con un coefficiente di copertura rispetto alle spese pari, come si è visto all'1,47%.

Se, poi, si considera che le riserve obbligatorie - che passano dai 1.536,3 mld. nel 1992 a 2.200 miliardi nel 1997 - coprono in ciascun anno del periodo considerato circa 20 annualità dell'importo delle pensioni in pagamento nel relativo anno, la Corte ritiene che, allo stato, possa formularsi un giudizio complessivamente positivo sull'equilibrio finanziario della gestione della Cassa